

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE LUGLIO 2012, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI .

Relazione

Articolo 1 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure.

Con l'articolo 1 si intendono adottare articolate misure da un lato in tema di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi basate sugli strumenti di centralizzazione e di aggregazione della domanda (convenzioni-quadro; *e-procurement*) quali strumenti di efficienza amministrativa, da cui derivano vantaggi per il bilancio pubblico, dall'altro lato misure per incrementare la trasparenza e l'efficienza nelle procedure di gara.

In particolare, le misure sono dirette a sviluppare ulteriormente l'attuale quadro normativo di riferimento attraverso specifiche previsioni finalizzate alla massimizzazione degli effetti derivanti dagli acquisti centralizzati sia a livello nazionale che a livello regionale.

Nelle specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Comma 1. Considerata la necessità di garantire l'utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazione, vengono stabilite le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico in tema di acquisti. Infatti, viene stabilito che contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione del benchmark delle convenzioni stipulate da Consip (vale a dire, dell'obbligo di utilizzare parametri di prezzo-qualità delle convenzioni quale limite massimo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili) nonché i contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione degli obblighi di acquisto attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli.

Comma 2. Si prevede che i criteri di partecipazione alle gare debbano essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

Comma 3. Con la finalità di contenere nella misura strettamente necessaria gli acquisti effettuati dalle amministrazioni negli eventuali periodi in cui – in assenza degli Convenzioni messe a disposizione dalla Consip o dalle centrali di committenza - non risultino applicabili le disposizioni relative all'obbligo di acquisto ovvero al rispetto del parametro di prezzo-qualità, si prevede che qualora la convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite nell'ambito del sistema a rete non sia ancora disponibile, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi esclusivamente per la durata e la misura strettamente necessarie in attesa della stipula della convenzione.

Comma 4. Con riferimento ai piccoli comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per i quali l'attuale testo dell'articolo 33 del codice dei contratti prevede che gli stessi affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, viene previsto, con finalità di semplificazione ed al contempo per garantire il ricorso agli strumenti di centralizzazione, che l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza di

riferimento valga quale adempimento dell'obbligo di costituire un'apposita centrale di committenza.

Comma 5. Al fine del contenimento dei costi procedurali ed in un'ottica di semplificazione e modernizzazione dell'azione amministrativa e si prevede, poi, la soppressione dell'obbligo a carico delle stazioni appaltanti di pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dei bandi di gara, considerato che la più ampia e completa pubblicità viene già garantita attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente; con particolare riferimento al profilo del committente ed alla ormai diffusa prassi di pubblicare l'integrale documentazione di gara sui siti internet dell'amministrazione precedente.

Comma 6. al fine di soddisfare specifiche esigenze di fabbisogno di beni e servizi e di incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici di acquisto, si prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che ne facciano richiesta; tale possibilità risulta particolarmente utile per amministrazioni che abbiano necessità di effettuare acquisti "tipici" delle esigenze dell'amministrazione in maniera diffusa sul territorio (ad esempio acquisti effettuati dalle scuole);

Commi 7, 8 e 9. Con riferimento a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza per il contenimento della spesa pubblica viene stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalla centrali di committenza regionali. Si prevede che i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e che costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Commi 10 e 11. Al fine di garantire il coordinamento tra le varie misure di centralizzazione, si prevede che il Commissario straordinario istituisca, tramite Consip, un albo delle varie centrali di committenza e si stabilisce che il Commissario riceva notizia dell'avvenuta stipula dei contratti stipulati nel contesto dei fenomeni di centralizzazione territoriali.

Comma 12. Viene poi introdotto uno specifico meccanismo per massimizzare i vantaggi derivanti dal ricorso alle convenzioni-quadro Consip e delle centrali di committenza regionali costituite nell'ambito del sistema a rete attraverso la possibilità, nel corso della durata della convenzione, di una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire

Comma 13. Si prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano recedere da contratti di fornitura o di servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica. Si prevede, altresì, che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Comma 14. Vengono inoltre introdotti dei meccanismi eccezionali e transitori in ragione dell'improrogabile necessità ed urgenza di procedere ad interventi diretti, nell'ambito dell'azione del Governo in tema di revisione della spesa pubblica. In tale contesto si prevede che sulla base delle convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di acquisto regionali possono essere stipulate ulteriori convenzioni con le prime tre imprese in graduatoria; contestualmente si attribuisce alle amministrazioni il diritto di recedere dai contratti conclusi dalle stesse prima della stipula della convenzione Consip con condizioni migliorative nel caso in cui l'appaltatore non acconsenta ad adeguare le condizioni.

Commi 15 e 16. Quale ulteriore misura eccezionale e di carattere transitorio diretta a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro, si stabilisce il prolungamento della

durata e dell'importo delle convenzioni-quadro in essere, garantendo, in tal modo, alle amministrazioni, alle amministrazioni maggiori possibilità di acquisto attraverso lo strumento centralizzato.

La disciplina transitoria dettata dai predetti commi 14 e 15 trova la sua giustificazione nel forte impatto derivante dal riordino complessivo della materia e nella conseguente necessità per le amministrazioni di poter disporre, in tempi immediati, dei necessari strumenti di approvvigionamento.

Commi 17 e 18. Al fine di perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel procurement pubblico, con la presente disposizione si intende da un lato consentire di mantenere tempestivamente allineata alle esigenze ed alle evoluzioni normative la piattaforma di e-procurement del Ministero dell'economia e delle finanze; dall'altro lato si intende massimizzarne l'utilizzo a vantaggio delle amministrazioni beneficiarie di tutti gli interventi attuati da Consip in qualità di centrale di committenza;

Commi 19 e 20. con specifico riferimento alla dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione, al fine di superare l'attuale normativa – caratterizzata da elevati costi di gestione, lunghi tempi di esecuzione e scarsa pubblicità – si prevede la realizzazione di un programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, per realizzare un più efficiente sistema di dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica.

Commi 21 e 22. Si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato assicurino, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con possibilità per le stesse amministrazioni di una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle predette spese.

Comma 23. Si escludono dalle predette norme, ad eccezione di quelle di cui al commi 5 e 24, gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Comma 24. Il presente comma pone in capo ai titolari di uffici dirigenziali generali taluni adempimenti volti alla prevenzione e al contrasto della corruzione, i quali possono essere svolti nell'ambito delle ordinarie attività amministrative degli uffici.

Comma 25. La norma individua nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi la struttura del Ministero dell'economia e delle finanze competente in materia di approvvigionamenti di beni e di servizi.

Comma 26. Si individuano i costi che il Ministero della Giustizia è tenuto a razionalizzare al fine di ottenere determinati risparmi.

Articolo 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Commi 1 e 2. La disposizione prevede l'avvio di un nuovo processo di riorganizzazione volto a ridurre la spesa per le strutture dirigenziali e gli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca - con i temperamenti che si diranno in seguito - nonché degli enti di cui all'art.70, comma 4, del dlgs n. 165/01. Per le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto, resta ferma la necessità di dare attuazione alle misure di riduzione previste dall'art. 1, comma 3, del dl 138/11, convertito con modificazioni, dalla legge 148/11, che, pertanto, si cumulano con quelle previste dalla presente disposizione. E' escluso il settore della scuola, per il quale continua ad applicarsi il processo di riduzione della spesa previsto dalle normative di settore, e quello degli AFAM.

Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare nel termine perentorio del 31 ottobre 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni interessate si provvede a :

- ridurre ulteriormente sia gli uffici dirigenziali generali, sia quelli non generali in misura non inferiore a al 20 per cento di quelli esistenti, ferma restando l'applicazione del dl 138/11. Sono corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche;
- rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione (rispetto a quelle previste dal dl 138/11) in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa ai posti di organico. In relazione agli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

A seguito delle riduzioni apportate le amministrazioni dovranno obbligatoriamente rivedere l'assetto organizzativo nel suo complesso mediante gli appositi regolamenti di organizzazione, da adottare secondo i rispettivi ordinamenti.

Comma 3. La disposizione è intesa a prevedere che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Per la gestione degli esuberanti si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettere da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberanti i risparmi potranno essere calcolati soltanto a consuntivo.

Comma 4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Comma 5 La previsione consente alle amministrazioni interessate di apportare delle riduzioni inferiori rispetto alle percentuali indicate al comma 1, a condizione che siano compensate, per la differenza, dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni.

Comma 6 Il comma prevede che in caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione è soggetta alla sanzione del divieto, a decorrere dalla predetta data, di assunzione a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. Al fine di sollecitare l'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto, la disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi le dotazioni organiche siano determinate provvisoriamente in misura pari ai posti coperti a tale data. Possono, comunque, essere portate a termine le procedure concorsuali e quelle di mobilità nonché le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, avviate a quella data.

Comma 7 La disposizione prevede l'esclusione dalle riduzioni previste dal comma 1 delle strutture del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, nonché del personale di magistratura.

Comma 8. Le disposizioni rimandano alla specifica disciplina assunzionale per gli enti territoriali..

Comma 9. La disposizione conferma le misure limitative vigenti in materia di assunzioni.

Comma 10. La disposizione detta alcuni criteri di riorganizzazione per la definizione degli assetti organizzativi mediante i regolamenti previsti dal comma 1.

Comma 11. Il comma detta disposizioni in tema di unità di personale in soprannumero.

Lettera a) La disposizione prevede l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti

anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione, dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, n. 133/2008.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:

1) qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011;

2) qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del predetto decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, n. 148/2011.

Dalla disposizione consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l'applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica (legge n. 214/2011), a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l'anno 2014.

Lettere b) e c). Le disposizioni prevedono che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a).

Lettera d). Dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lett. c), le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale. Destinatari della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni simili, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.

Lettera e). Il personale di cui alla precedente lett. c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti, sentite le organizzazioni sindacali, criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze, prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando, comunque, a compensazione i contratti di part time del restante personale.

Comma 12 Il personale che non risulti riassorbibile mediante l'applicazione delle misure di cui alle precedenti lettere, viene collocato in disponibilità, non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine, viene previsto che il regime di 24 mesi previsto dall'art. 33, comma 8, del dlgs n. 165/01, possa essere prorogato fino a 48 mesi per il personale in disponibilità che maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Comma 13. La disposizione affida al Dipartimento della Funzione Pubblica un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni, con pubblicazione dei relativi dati sul relativo sito internet. Le amministrazioni sono obbligate ad accogliere le domande del personale in disponibilità relative alla copertura dei posti vacanti pubblicati, individuando criteri di scelta, nei limiti dei posti di organico e fermo restando il regime delle assunzioni.

Comma 14. Le misure di riassorbimento previste dalla disposizione in esame si applicano anche nelle ipotesi in cui l'eccedenza di personale venga dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Comma 15. La norma prevede che fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di prima fascia previste dall'art. 28 bis..

Comma 16 – La disposizione è volta a favorire i processi di mobilità, consentendo alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 17, 18 e 19- Vengono introdotte alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del dlgs n. 165/01, finalizzate ad estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione delle amministrazioni, nonché di gestione degli esuberi e della mobilità. In ogni caso, su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai contratti collettivi, nelle more della nuova disciplina contrattuale, è comunque dovuta l'informazione sindacale. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 20 – La disposizione prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all'attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

In particolare, viene disposta la cessazione, a decorrere dal 1° ottobre 2012, degli incarichi dirigenziali di 1^ e 2^ fascia conferiti ai sensi dell' art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/01, mentre per quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 la cessazione viene prevista alla scadenza dell'attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell'incarico.

Articolo 3 - Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

Le disposizioni contenute nell'articolo recano misure funzionali alla riduzione e razionalizzazione degli spazi utilizzati per scopi istituzionali dalle Amministrazioni pubbliche, nonché al contenimento della spesa per locazioni passive. A tale scopo la norma si muove lungo le seguenti direttrici principali:

- i) riduzione degli spazi in uso attraverso l'introduzione di parametri definiti per addetto, nonché sollecitando il processo di riorganizzazione e accorpamento funzionale delle strutture delle Amministrazioni, così come previsto dalle normative vigenti;
- ii) riduzione degli oneri derivanti dagli affitti passivi attraverso l'imperativa riduzione del canone per i contratti in corso e per quelli di futura sottoscrizione e sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat;
- iii) l'onere per gli Enti pubblici di acquisire in proprietà immobili di proprietà di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalle Amministrazioni per usi istituzionali, praticando in favore dello Stato un canone notevolmente ridotto rispetto a quello di mercato.

L'ottenimento dei risultati attesi è perseguito anche attraverso l'introduzione di misure di penalizzazione per le Amministrazioni inadempienti, nonché di rafforzamento dei meccanismi di controllo e vigilanza, oltre che mediante l'introduzione di sistemi premiali e di incentivazione per le Amministrazioni "virtuose".

Passando ora al merito delle singole disposizioni, si illustra quanto segue.

Comma 1. Blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l'utilizzo di immobili in locazione passiva

La norma in parola prevede, per gli anni 2012, 2013 e 2014 un "blocco" degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, sia di proprietà privata sia di soggetti pubblici.

Comma 2. Uso gratuito allo Stato di beni di proprietà degli enti territoriali e viceversa

Attualmente le Amministrazioni dello Stato utilizzano immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali a fronte della corresponsione di un canone complessivo pari a 132 milioni di euro annui.

A loro volta, Regioni ed Enti locali pagano, per l'uso di immobili statali, un canone annuo di 12 milioni di euro, determinato in misura agevolata secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 296/2005.

L'art. 1, comma 439, della legge 311/2004 stabilisce che le condizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di Regioni, Enti locali, Università ed Enti pubblici in materia di utilizzazione di beni immobili di proprietà dello Stato siano applicate, in regime di reciprocità, in favore delle Amministrazioni statali che utilizzano, per finalità governative, immobili di proprietà degli Enti medesimi.

Detta norma ha introdotto un principio di carattere generale che, non avendo natura coercitiva, di rado ha trovato piena attuazione.

La norma che modifica il citato comma 439 è finalizzata a garantire un regime di gratuità in favore delle Amministrazioni dello Stato che utilizzano beni di proprietà di Regioni ed Enti locali a fronte del riconoscimento della medesima agevolazione a questi ultimi per l'uso di immobili di proprietà dello Stato.

Per assicurare la piena operatività di tale meccanismo e superare eventuali contrasti con i vincoli imposti dal patto di stabilità, è necessario anche intervenire sugli artt. 10 lettere b) e d) e 11 lettera a) del D.P.R. 296/2005, ricomprendendo le Regioni e gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - che attualmente godono di mere agevolazioni sul canone - tra i beneficiari di un regime di gratuità per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato.

Comma 3. Rinegoziazione canoni locazione passiva. Agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili in locazione passiva.

La norma introduce una riduzione imperativa del 15% del canone attualmente corrisposto nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi in uso istituzionale alle Amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, salvo il diritto di recesso del locatore alla scadenza.

Tale riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della norma.

Il rapporto locativo potrà esser rinnovato solo in presenza e coesistenza delle seguenti tassative condizioni:

- a) disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

b) permanenza delle esigenze allocative.

In difetto delle predette condizioni, i relativi contratti sono risolti nei tempi e modi pattuiti e le Amministrazioni devono individuare soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle sopracitate condizioni.

Pur in presenza delle disponibilità finanziarie, qualora il locatore abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza e le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri siano costretti a continuare nell'utilizzo, tale prosecuzione è consentita solo previo decreto del Ministro competente, d'intesa con Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre Amministrazioni, la prosecuzione nell'utilizzo deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione deve essere trasmessa all'Agenzia del demanio.

La norma prevede, inoltre, che anche i contratti di nuova sottoscrizione debbano esser stipulati ad un canone abbattuto del 15% rispetto a quello congruito dall'Agenzia del demanio.

Restano esclusi dalle previsioni normative ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 410.

Al riguardo si evidenzia il fatto che la norma nella sua formulazione fa salvezza solo dei beni immobili ancora nella proprietà dei fondo. Viceversa, per quelli ceduti a terzi, che continuano ad essere utilizzati dall'Amministrazione trovano applicazione le misure di contenimento innanzi illustrate.

Comma 4. Razionalizzazione degli spazi ad uso archivio delle Amministrazioni statali

L'esigenza di definire standard di superfici pro-capite per gli immobili adibiti ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni, era stata già rappresentata dall'ex Dipartimento del Territorio fin dalla fine degli anni '90 con la emanazione di una Circolare inviata a tutte le Amministrazioni statali (282/T del 9.12.98), che invitava gli uffici tecnici periferici del Ministero delle finanze:

- i) a verificare gli spazi utilizzati dalle PA in rapporto al personale in servizio;
- ii) a fare riferimento ad uno standard massimo di 20-25mq per addetto, nelle operazioni di consegna di immobili in uso governativo e di attribuzione di immobili in locazione passiva.

Successivamente, la necessità di definire i predetti standard ha trovato sistemazione normativa nell'art. 24, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i, che ha attribuito all'allora Ministro del tesoro, il potere di adottare con proprio decreto le misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

In forza delle citate disposizioni è stato emanato il D.M. 14 marzo 2001, il quale, all'art 3, comma 3, ha fissato parametri effettivi con riferimento a persone e qualifiche. Il predetto D.M. è stato tuttavia sospeso, permane, dunque, l'esigenza di indicare un parametro di massima, per la definizione degli standard di superficie pro capite nell'interno degli uffici utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato.

Proprio a tale esigenza intende rispondere l'introducendo comma 222 *bis* che, da un lato, individua un range di superficie pro capite di 20/25 mq/addetto, dall'altro impone alle Amministrazioni di predisporre - entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni - piani di razionalizzazione nel rispetto dei parametri sopra indicati, che devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio.

Ulteriore elementi qualificanti della norma in questione sono:

- a) la previsione di una forma di penalizzazione per le singole Amministrazioni che non provvedono ad elaborare i piani in parola, mediante un taglio lineare del 15% delle risorse destinate alla spesa corrente;
- b) l'assegnazione alle Amministrazioni "virtuose" di una quota parte dei risparmi di spesa dalle stesse conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi, per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purchè inseriti nei piani di razionalizzazione.

Il citato comma 222 *bis* prevede, infine, che le disposizioni dalla stessa recate costituiscono un principio a cui le Regioni e agli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamati ad adeguare i propri ordinamenti.

Quanto all'introducendo comma 222 *ter*, esso mira ad implementare il quadro delle misure di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo, sia in locazione passiva che in uso governativo, degli spazi da parte delle Amministrazioni statali.

In tal senso prevede che le predette Amministrazioni comunichino annualmente gli spazi ad uso archivio resisi liberi, all'esito delle procedure di scarto dei propri atti di archivio disciplinate dal D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37. Ciò per consentire all'Agenzia del Demanio di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento, in poli logistici all'uopo individuati, degli archivi di deposito delle citate Amministrazioni.

Anche in tal caso è prevista una forma di penalizzazione per le Amministrazioni che non provvedono a tali adempimenti: le amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi, di cui al comma 222-bis.

Comma 5. Razionalizzazione e risparmi di spesa

Nell'ottica di un generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la norma in esame prevede in capo agli enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato individuato dall'ISTAT, un obbligo di comunicare gli immobili in proprietà degli stessi, tanto al fine di consentire da parte dell'Agenzia del demanio la verifica – ai sensi dell'art 2, comma 222 della legge 191/2009 - della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. Nell'ipotesi di esito positivo della predetta verifica, gli Enti proprietari stipulano, ai sensi del sopra richiamato comma 222, il relativo contratto di locazione con le Amministrazioni interessate, in favore delle quali sono riconosciuti canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Comma 6. Semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

La norma in commento reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita dei circa tremila alloggi militari previste dall'articolo 306, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare. Tali disposizioni risultano, infatti, indispensabili al fine di conseguire e anzi rafforzare gli obiettivi di entrata al bilancio dello Stato previsti dal comma 3, nel rispetto delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

L'esigenza dell'intervento discende dagli aspetti di criticità e di discrasia emersi sul piano applicativo nel corso delle procedure di vendita degli alloggi in questione, peraltro segnalati dal Consiglio dell'ordine del notariato, con il quale il Ministero della difesa ha sottoscritto un'apposita convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 404, comma 18, del d.P.R. n. 90 del 2010. Tali criticità sono legate alla sottoposizione dei numerosi relativi decreti di approvazione dei contratti di alienazione all'ordinario controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto provvedimenti di disposizione del patrimonio immobiliare. Tale fase di controllo preventivo comporta, infatti, che il contratto di compravendita, cui si riferisce il decreto di approvazione, sia sottoposto alla condizione di efficacia costituita dal vaglio di legittimità della Corte dei conti e si renda, quindi, necessaria la stipula di un secondo atto, nuovamente in forma pubblica con intervento del notaio, per la formalizzazione contrattuale alla quale ricollegare l'effettivo passaggio di proprietà. Questo determina, oltre a un aggravio dei tempi procedurali per il completamento del passaggio di proprietà, reso ancora più penalizzante dall'alto numero dei contratti da stipulare, anche un significativo costo aggiuntivo per l'acquirente per l'opera professionale aggiuntiva resa dal notaio e soprattutto l'impossibilità per l'interessato di accedere a un mutuo bancario all'atto della prima stipula, giacché in mancanza dell'effettivo passaggio di proprietà non risulta possibile l'iscrizione di ipoteche a carico dell'acquirente.

Con il presente intervento si prevede, quindi, che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti per la vendita degli alloggi militari in questione, purché i contenuti essenziali, nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato siano fissati in via preliminare con determinazione del Direttore della Direzione generale dei lavori e del demanio, sottoposto al controllo preventivo di legittimità dell'Ufficio centrale di bilancio, producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono immediatamente trascrivibili, fermo restando che tale attività contrattuale, i cui contenuti peraltro sono rigidamente prefissati dalla specifica normativa che regola l'operazione di vendita in argomento, è sottoposta al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

Comma 7. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

Nell'ottica di un generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica ed al fine di ottimizzare la procedura di affidamento dei lavori, è introdotta la possibilità, per l'Agenzia del demanio, di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o ulteriori oneri, per individuare, mediante gara ad evidenza pubblica, gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato.

A tale disposizione consegue lo snellimento e quindi la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi manutentivi nonché un abbattimento dei costi amministrativi necessari per lo svolgimento delle singole procedure di gara, risultando possibile anticipare i tempi di affidamento degli interventi grazie alla previa individuazione degli operatori, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica realizzate dall'Agenzia del Demanio anche tramite società a totale o prevalente capitale pubblico.

Le riduzioni di spesa così introdotte sono ulteriormente ampliate dall'estensione dell'obbligo di ricorrere agli stessi accordi quadro non solo per i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche per quelle Amministrazioni che non rientrano nella procedura accentrata delineata dall'art. 12 (Ministero della difesa e Ministero per i beni e le attività culturali), in relazione agli interventi sugli immobili in uso alle stesse.

E' inoltre prevista, all'interno dei Provveditorati, la costituzione di un apposito ufficio dotato di idonee professionalità, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi manutentivi.

E' infine precisato che gli interventi atti ad assicurare l'adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 restano in capo alle amministrazioni utilizzatrici.

Comma 8. Destinazione degli utili di esercizio dell'Agenzia del demanio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato.

La norma in esame introduce la possibilità per l’Agenzia del demanio di impiegare una quota delle proprie risorse disponibili all’acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle Amministrazioni statali.

I predetti acquisti sono valutati sulla scorta dei piani esigenziali emergenti dai piani di razionalizzazione elaborati dalle singole Amministrazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Comma 9. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione

Le modifiche all’art. 3-*bis* del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001 e successive modifiche ed integrazioni, mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate nell’attuazione delle concessioni cosiddette di valorizzazione, che di fatto ne hanno impedito sino ad oggi una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione della inalienabilità riveniente dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l’unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

La norma prevede l’eliminazione del limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione.

L’esperienza condotta negli ultimi anni ha evidenziato, infatti, che gli oneri di investimento a carico dei concessionari per la progettazione, il recupero, la trasformazione, il restauro e la ristrutturazione di immobili pubblici sottoposti a vincoli storico-artistici ed archeologici possono essere in taluni casi, non residuali, talmente rilevanti da non consentirne l’ammortamento anche nell’arco temporale di cinquant’anni. Appare, pertanto, opportuno introdurre maggiore flessibilità nella determinazione della durata complessiva della concessione, la cui valutazione è in ogni caso rimessa ad un soggetto istituzionale specializzato quale l’Agenzia del demanio. Quanto al rischio di precludere o limitare fortemente l’eventuale esigenza di rimodulare la destinazione e l’utilizzazione dei beni pubblici – rischio che, ove presente, si proporrebbe anche con riguardo all’attuale durata cinquantennale – si ritiene piuttosto che, proprio la lunga durata della concessione favorisca la possibilità di introdurre, nell’ambito dell’atto di concessione, elementi di maggiore flessibilità anche con riguardo alla possibilità di rimodulare nel corso del tempo destinazioni ed usi, tenendo conto, come espressamente previsto dalla norma, delle modifiche delle condizioni di mercato che inevitabilmente potranno intervenire in un arco temporale di tale durata.

La medesima esigenza di maggiore flessibilità caratterizza un ulteriore aspetto della norma in esame che introduce la possibilità di prevedere, nell’ambito dei bandi di gara predisposti dall’Agenzia del demanio, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini derivanti dall’introduzione di nuove destinazioni d’uso del bene. Ne deriva che a dette concessioni non si applica il divieto di sub concessione di cui all’art. 5, comma 3, del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Si precisa che il divieto di cui alla richiamata normativa attiene alle concessioni ordinarie di durata sessennale ovvero di durata massima diciannovenne, in caso di significativi interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario.

Nel caso delle concessioni di valorizzazioni, l’esperienza ha dimostrato che, in assenza di una esplicita previsione della possibilità di sub concedere integralmente o parzialmente le attività economiche o di servizio previste, il ricorso allo strumento della concessione rischia di rimanere limitato alla valorizzazione solo di taluni immobili e solo con talune destinazioni d’uso (ad es. turistico-ricettive ed alberghiere), escludendo le altre innumerevoli possibilità di destinazione e utilizzazione dei beni pubblici (residenziale, commerciale, logistico, socio-sanitario, etc.), e limitando in tal modo la possibilità di mettere a reddito una porzione consistente del patrimonio

immobiliare demaniale (non solo statale, ma anche degli Enti territoriali, cui è estesa la possibilità di ricorrere alla concessione di valorizzazione ex art. 3-bis).

Infine, la norma mira ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l'iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l'approvazione delle proposte di valorizzazione. Ai Comuni interessati da tali procedimenti è riconosciuta, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10 per cento del relativo canone. Inoltre, viene subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, attualmente previsto in favore dei medesimi enti locali, nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene.

Il riconoscimento ai Comuni che abbiano concorso al processo di valorizzazione urbanistica degli immobili statali, di una quota premiale pari al 10% del canone di concessione, per un verso mira a garantire il necessario coordinamento con il comma 13 dell'art. 3-ter del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001, come introdotto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che contiene espressamente tale previsione con riguardo alle concessioni di valorizzazione ex art. 3-bis relative ad immobili non più utili, in via temporanea, al Ministero della Difesa.

Per altro verso, tale norma punta a replicare il meccanismo virtuoso già ampiamente collaudato con l'art. 3, comma 15, del più volte richiamato D.L. n. 351/2001 (riproposto dall'art. 3-ter del medesimo D.L. n. 351/2001, introdotto dal D.L. n. 201/2011) che prevede espressamente il riconoscimento agli Enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione di una quota premiale, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. Tale meccanismo ha consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli Enti territoriali nei tempi concordati. Si ritiene, pertanto, che, prevedendo una quota premiale anche su immobili di proprietà dello Stato oggetto di concessione, si potrebbe ulteriormente favorire l'ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione, con conseguente incremento delle entrate erariali da riscossione di nuovi canoni (oltre alla riduzione dei consistenti oneri gestionali – manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, custodia, messa in sicurezza, etc. – attualmente in capo allo Stato), pur a fronte del riconoscimento di una percentuale minimale degli stessi agli Enti territoriali.

Comma 10. Estensione del trattamento fiscale previsto per le SIIQ

L'emendamento è volto ad equilibrare gli strumenti previsti dalla norma, in analogia con quanto disciplinato nell'art. 6 della legge di stabilità, ed in particolare il trattamento fiscale previsto per i fondi immobiliari e per le società, in modo da permettere una scelta tra gli stessi, viste le finalità dell'impianto normativo, basata sulla maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all'iniziativa e non sulla maggiore efficienza fiscale.

Il richiamo della disciplina previsto per le SIIQ vale ai soli fini dell'applicazione del regime speciale fiscale delle società, delle distribuzioni di dividendi e dei conferimenti, ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e delle altre imposte indirette, di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge n. 296/2006, per il quale non si richiede la sussistenza dei requisiti civilistici contemplati delle disposizioni in tema di SIIQ e SIINQ.

Comma 11. Estensione del regime di corresponsione dell'imposta di registro ai sensi dell'art 17 comma 3 del D.P.R. 131/1986 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L'articolo 17, comma 3 del DPR. 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" dispone che "Per i contratti di locazione e

sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”.

Viceversa, all'attualità, l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato è liquidata in un'unica soluzione al momento della registrazione dell'atto, per un ammontare corrispondente alla totalità delle annualità di durata del rapporto concessorio.

Detta circostanza determina evidentemente un notevole esborso a carico del concessionario, considerato peraltro che il rapporto concessorio avente ad oggetto beni di proprietà dello Stato sconta normalmente una durata più lunga del contratto di locazione.

Ebbene, attraverso l'estensione del regime di corresponsione dell'imposta di registro attualmente contemplato per le locazioni dall'art 17, comma 3 del D.P.R. 131/1986 anche alle concessioni di immobili di proprietà statale, si potrebbe ovviare a detto disallineamento. Ciò anche in ragione del fatto che l'atto concessorio disciplina, al pari del contratto di locazione, l'utilizzo di un bene di proprietà dello Stato, ferma restando la differenza che risiede nella forma assunta dall'atto, in stretta connessione con la condizione giuridica del bene.

Comma 12. Liquidazione del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti

La norma, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze venga trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio. Trattasi di una permuta effettuata ad equivalenza di valori, ma con un risparmio netto per l'Erario discendente dall'eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

Comma 13. Razionalizzazione di funzioni e competenze in materia di beni immobili confiscati

Trattasi di un intervento normativo di interpretazione autentica volto a precisare le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni immobili confiscati in coerenza con la missione istituzionale della stessa e non impattando sulle competenze funzionali attualmente incardinate in capo di altri soggetti pubblici. Tanto perché, per ciò che attiene i beni mobili, leggi speciali già incardinano le competenze in capo ad altre Amministrazioni (ad esempio, Guardia di finanza, Capitanerie di Porto etc.) mentre per quanto riguarda i beni confiscati ai sensi del codice della strada, prosegue l'attività dell'Agenzia del demanio ai sensi del medesimo codice.

Ne discende, pertanto, che la questione si pone prevalentemente con riferimento alla gestione delle società ed aziende confiscate diverse da quelle confiscate alla criminalità organizzata, fenomeno questo in progressiva crescita.

In proposito si osserva l'Agenzia del demanio non è dotata di specifiche ed idonee professionalità, trattandosi di materia spuria rispetto alle sue prioritarie attività istituzionali. Viceversa sussistono nell'ambito delle amministrazioni statali strutture già dotate sia di funzioni che competenze in ordine alla gestione delle società, a cui riconnette la materia senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Si precisa, infine, che l'attività gestoria relativa ai predetti beni attualmente non è espressamente remunerata nel contratto di servizio sottoscritto tra l'Agenzia del Demanio ed il MEF, in quanto

attività ritenuta di portata secondaria rispetto a quella ancora sostenuta dall'Agenzia del Demanio, sia pure di supporto, in ordine ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Comma 14. Si proroga al 30 settembre 2012 i termine entro cui sono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili.

Articolo 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Commi da 1 a 3- Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.

Il comma 1 dispone la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla p.a.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 2 prevede che, in caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Il comma 3, nell'ambito delle società individuate dal comma 1 esclude dall'applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Sono infine escluse dall'applicazione della norma le società Consip e Sogei.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 mirano a ridurre il numero delle società *in house* esistenti, quando le stesse non prestino almeno il 10% (in termini di fatturato) delle proprie attività a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, con alcune eccezioni individuate dalla legge o da successivo DPCM, motivate da particolare esigenze di interesse pubblico.

Da tali previsioni, pertanto, derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell'avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ovvero della alienazione delle partecipazioni.

Commi 4 e 5 - Composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche

I commi 4 e 5 stabiliscono la riduzione del numero dei componenti di consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 (massimo 3) e delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, comprese quelle di cui al comma 3 (sarebbe meglio specificarlo nel testo normativo) (da 3 a 5) e stabiliscono i criteri di composizione prevedendo un numero minimo di dipendenti dell'amministrazione o di dipendenti della società controllante. E' infine disposto il versamento dei compensi assembleari all'ente di appartenenza per i consiglieri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società controllante. Si osserva che la norma non specifica il termine di decorrenza di tali disposizioni, ossia se vi è un decadenza degli organi in carica con rinnovo dei consigli (senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma) ovvero il mantenimento degli organi in carica e l'applicazione del dispositivo in sede di rinnovo.

Comma 6 - Enti privati "in house"

La norma prescrive, dal 1° gennaio 2013, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di acquisire servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), ad esclusione delle fondazioni di ricerca, solo attraverso procedure di gara improntate, secondo la normativa nazionale e i principi comunitari, alla più ampia concorrenzialità, tale da assicurare le migliori condizioni economiche per la stazione appaltante. Inoltre, gli enti privati che forniscono servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche finanze.

Commi da 7 a 8. Espansione del principio della selezione competitiva per individuazione beni e servizi strumentali all'attività delle PA

Si prevede l'acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali all'amministrazione, limitando l'affidamento *in house* dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2014, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero. L'affidamento *in house*, a partire dalla stessa data, può avvenire solo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto.

Commi da 9 a 12 - Limiti assunzionali per le società pubbliche

La disposizione prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% - escluse quelle quotate e le loro controllate - adottino, fino al 31 dicembre 2015, misure di contenimento della spesa di personale, in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, prevede specifiche misure limitative nei confronti delle predette società, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co. nonché ai trattamenti retributivi dei dipendenti.

Comma 14 - Divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e società statali

Viene introdotto il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali.

Articolo 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Comma 1 Riduzione aggio a favore esattorie. La norma dispone che "Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato."

Comma 4 Prevede che la violazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 5. Si prevede che a seguito della riduzione del parco delle autovetture delle amministrazioni il personale adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto venga restituito alle amministrazioni di appartenenza, se diverse da quelle in cui prestano servizio.

Per il restante personale viene prevista la ricollocazione in diverso profilo professionale della medesima area funzionale, conservando pertanto il trattamento fondamentale in godimento.

Comma 7. Buoni pasto. La quantificazione degli effetti finanziari è stata definita sulla base di un valore medio ponderato del valore nominale del buono pasto rilevato dai dati disponibili CONSIP relativi alle gare per l'acquisto dei buoni stessi. Dal confronto di tale valore medio con l'importo massimo previsto dalla disposizione si è determinata la percentuale di riduzione della spesa annua, per ciascun comparto del conto annuale 2010.

Comma 8. Obbligo godimento ferie

La disposizione impone al personale delle Amministrazioni Pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonché le autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'obbligo di fruire delle ferie, dei riposi e dei permessi secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sopprime, al contempo, la possibilità che in caso di mancata fruizione si provveda alla conseguente "monetizzazione".

Comma 9. Limite conferimento di consulenze da parte delle AP al personale collocato in quiescenza

La disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico.

Comma 10 -La disposizione sostituisce il primo periodo comma 9 dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. La nuova disposizione – a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze alternativamente:

- di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF
- ovvero, a partire dal 1° ottobre 2012, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti nel decreto ministeriale previsto nello stesso comma.

Il nuovo impianto normativo cambia radicalmente gli effetti in termini di contenimento del costo dei servizi, pur lasciando invariato il riconoscimento del contributo da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura dei costi di produzione del servizio.

In vigenza della precedente disciplina, le pubbliche amministrazioni, non avendo uno specifico obbligo, sceglievano di stipulare la convenzioni con un elevato grado di discrezionalità senza dover dimostrare una convenienza stringente sotto il profilo economico finanziario. Ne derivava che anche nel caso in cui le amministrazioni avessero acquisito i servizi ad un prezzo superiore a quello definito dal MEF, non incorrevano in nessuna forma di controllo o di responsabilità rispetto alle conseguenze sulla finanza pubblica.

Con le nuove disposizioni, le amministrazioni hanno due possibilità: **i)** stipulare la convenzione con il MEF, il che eviterebbe i costi di gestione delle procedure di gara e di eventuali contenziosi; **ii)** ovvero, dimostrare – in caso di acquisizione sul mercato – che i servizi siano qualitativamente ed economicamente comparabili con quelli erogati dal MEF.

Le analisi condotte per la determinazione del contributo da definirsi con decreto ministeriale dimostrano che il costo del servizio erogato dal MEF, per effetto delle economie di scale e di specializzazione, è di 4-6 volte inferiore ai prezzi di mercato (costo unitario per cedolino emesso). Tale rapporto aumenta se si considerano non solo i costi di esternalizzazione ma anche i costi interni, nonché i servizi di rilevazione presenze assenze (e altri servizi per la gestione giuridica), che fanno parte dei servizi offerti dal MEF. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni scelgano la seconda ipotesi (acquisto sul mercato) avrebbero l'onere di dimostrare – agli organi di controllo e eventualmente al Commissario Straordinario, come meglio descritto in seguito – che i servizi acquisiti abbiano prezzi unitari almeno uguali, o inferiori, a quelli previsti dal MEF.

La parte conclusiva del nuovo comma, proprio per favorire ulteriori economie di gestione, impone alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l'utilizzo di tutti i servizi previsti nel DM. La norma ribadisce implicitamente che le amministrazioni dello Stato sono obbligate ai servizi di pagamento degli stipendi erogati dal MEF, soprattutto con riferimento alle amministrazioni statali che sebbene già obbligate, non hanno ancora aderito ai servizi suddetti, e amplia la tipologia e il numero dei servizi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di cui le stesse possono fruire in maniera gratuita, con conseguenti benefici per le finanze pubbliche.

Giova ricordare che attualmente i soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'art. 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi previsto sono due delle diverse forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) nonché i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della Difesa. Si tratta, complessivamente, di circa 293.000 unità.

Infine, vi è un rimando al comma 6, dell'articolo 9, che stabilisce la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni relative al rispetto dei parametri di prezzo e qualità definiti nel decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lettera b) sono aggiunti al comma 9, dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, due nuovi commi.

Il primo, il comma 9-bis, prevede che i contratti in essere delle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano ad oggetto i servizi descritti nel decreto, debbano essere rinegoziati, al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio di almeno il 15%. La disposizione contribuisce al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene, non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di benchmark dei contratti in essere è stata determinata da due valutazioni di fondo: evitare di incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento - sebbene la disposizione abbia carattere eccezionale per rispondere alle esigenze finanziarie della Stato - e salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere.

Il comma 9-ter, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferitigli con il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF le regioni – e le strutture sanitarie regionali - assoggettate al piano di rientro dei deficit sanitari. Il commissario definisce altresì i tempi e le modalità di passaggio al nuovo servizio gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma rappresenta un modo per rafforzare il meccanismo di benchmark, attraverso l'obbligo di adesione ai servizi MEF, nel caso di ragioni che hanno sfiorato il patto per la salute e sono state assoggettate al piano di rientro. In tal caso, i risparmi da benchmark diventano effettivi e controllabili per effetto dell'adesione.

Comma 11. La disposizione prevede che, nelle more dei rinnovi contrattuali, i criteri per effettuare la valutazione organizzativa ed individuale ai sensi del dlgs. N. 150/09 vengano definiti con

apposito dpcm. Sono eccettuate le amministrazioni che risultino già dotate di strumenti per la predetta valutazione. Si tratta di una previsione volta ad agevolare il procedimento valutativo.

Comma 12. La disposizione si limita a modificare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la destinazione delle risorse autorizzate per finanziare progetti sperimentali innovativi a favore del funzionamento della CIVIT ivi compresi i compensi ai componenti. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in relazione al contenimento delle spese di personale.

Comma 13 - Abrogazione della normativa in materia di vice dirigenza. La disposizione abroga le norme in materia di vice dirigenza.

Comma 14 – Riduzione dei compensi delle autorità portuali. Con la presente disposizione viene incrementata del 5% la riduzione già in vigore sui compensi degli organi della Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, portando così la misura complessiva dell'intervento, sugli importi in essere alla data del 30 aprile 2010, ad un totale del 15%.

Articolo 6 - Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Commi 1 e 2- L'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati Consoc, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, già previsto per i consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e le società a totale o parziale partecipazione dalle medesime amministrazioni, si estende alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismo e altre unità istituzionali che siano controllati da amministrazioni pubbliche indicate nell'elenco Istat.

Comma 3- Rafforzamento dei poteri ispettivi. La disposizione prevede che il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Comma 4 -Verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate. La norma è volta al conseguimento di positivi risultati, in termini di trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali per il mantenimento delle strutture societarie, stabilendo l'obbligo per i revisori dei conti di seguire i principi di revisione contabile relativi alla "circularizzazione dei crediti e dei debiti".

Comma 5 – La disposizione introduce l'obbligo per le Amministrazioni centrali dello Stato di utilizzo del sistema informativo SICOGE, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche per le scritture economico-patrimoniali analitiche, in modalità integrata con la componente di contabilità finanziaria già in uso presso tutte le Amministrazioni. Il nuovo sistema integrato SICOGE è attualmente già in via di diffusione presso alcune Amministrazioni a cura della Ragioneria Generale dello Stato. L'estensione del sistema integrato a tutte le strutture delle Amministrazioni centrali è necessaria per assicurare una puntuale rilevazione dei costi nel momento in cui si manifestano e, quindi, il costante controllo degli accadimenti gestionali, permettendo altresì una puntuale programmazione delle risorse. L'adozione di tale sistema, grazie ai criteri di omogeneità e standardizzazione adottati, garantisce una completa e significativa conoscenza dell'andamento della gestione prima di tutto alle singole Amministrazioni ma anche agli organi preposti al monitoraggio della finanza pubblica. Il completamento con il sistema di ciclo passivo è necessario per supportare le Amministrazioni nella pianificazione dei fabbisogni e nella gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. L'Amministrazione, a partire dagli ordinativi effettuati, può seguirne lo stato d'avanzamento, la consegna, il collaudo, la presa in carico dei beni e l'erogazione dei servizi. Considerando l'integrazione di tale sistema di ciclo passivo con il sistema di e-

procurement gestito dalla Consip nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa del MEF, oggetto di recenti disposizioni normative, si ottiene la completa dematerializzazione, l'efficientamento e la trasparenza del processo di gestione degli acquisti.

La successiva disposizione prevede che le Amministrazioni, utilizzando i sistemi di cui al comma 2, potranno anche beneficiare di un sistema conoscitivo e fruire dei dati utili al monitoraggio della propria gestione nell'ambito della Banca Dati della Pubblica Amministrazione ex art. 13 della legge 196 del 2009.

La diffusione del sistema integrato SICOGE e del sistema di ciclo passivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto trattasi di sistemi già realizzati ed in uso presso alcune Amministrazioni.

Commi da 10 a 16- Piano finanziario dei pagamenti e flessibilità di bilancio. La disposizione impone l'obbligo al dirigente responsabile della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. La norma consente, attesa l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti ed ha lo scopo di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.

L'accelerazione dei pagamenti, cui la disposizione proposta dà un ulteriore contributo in linea con le direttive provenienti in proposito dall'Unione europea, viene raggiunta attraverso la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dello stesso, perfezionati e disponibili quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

Tali documenti, infatti, rispetto agli impegni contabili a suo tempo assunti sugli stanziamenti di competenza, danno piena certezza della data in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno e, conseguentemente, fissano la data in cui il pagamento deve essere disposto.

La descritta programmazione consente, quindi, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli.

L'apposita disposizione per la flessibilità di bilancio prevista dalla norma successiva dovrebbe soccorrere nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate.

Detta norma, infatti, consente al Ministro competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione, senza limitazione alcuna, con il precipuo scopo di preordinare le risorse occorrenti per i pagamenti programmati.

Nel caso, la garanzia del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica viene data dalla verifica, prevista dalla stessa norma, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni da porre in essere con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ne deriva, per quanto argomentato, che le suddette disposizioni non sono suscettibili di produrre maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Un ulteriore elemento di flessibilità è dato dal successivo comma 15 che, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, consente di riscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa.

La disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa.

In tal modo viene evitata l'assunzione giuridica di impegni volta soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottrarrebbero risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.

Nel comma seguente, sempre in via sperimentale e con legge di bilancio, viene data facoltà di rimodulare negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, le autorizzazioni di spesa pluriennale.

Con le suddette norme viene, quindi, esplicitamente attribuito alla legge di bilancio un contenuto sostanziale, anticipando così l'auspicata innovazione legislativa contabile attualmente in corso di definizione.

La verifica, comunque richiesta per tutte le operazioni contabili consentite, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, costituisce idonea garanzia volta a prevenire l'insorgere di maggiori oneri a carico del bilancio statale privi di copertura finanziaria.

Comma 17 -Modalità di redazione dei bilanci di previsione degli enti locali (Fondo svalutazione crediti). La disposizione è volta a garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a prevenire, al contempo, eventuali situazioni di instabilità finanziaria.

Essa si propone di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di quei residui attivi di parte corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver dato luogo a riscossioni effettive, presentano verosimilmente un basso grado di esigibilità e, confluendo nell'avanzo di amministrazione libero, forniscono, una volta applicato l'avanzo stesso, fittizia copertura finanziaria a spese reali.

Tale fenomeno, nel medio periodo, porta a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte, in un primo tempo, attraverso l'utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000); successivamente, una volta esaurita anche questa riserva di liquidità, residua la sola opzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), la quale, tuttavia, determina un consistente aggravio di interessi passivi.

L'iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, previene le descritte situazioni di *deficit* di risorse finanziarie.

Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell'organo di revisione e la certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest'ultima deve essere analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.

Comma 19 Convenzioni Tirrenia - Le Convenzioni in argomento regolano i rapporti tra l'Amministrazione e le società aggiudicatrici delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remuneratività dei servizi espletati dalle suddette società. Le risorse assegnate dal comma 16 lett. a) e b) dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, per ciascuno degli anni di durata delle convenzioni, ammontano ad euro 72.685.642 per la soc. Tirrenia ed euro 55.694.895 per la soc. Siremar.

L'art. 1 comma 5 bis lett. f) della legge n. 163 del 2010 prevede che sono "fatti salvi" gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A., approvati con decreto interministeriale in data 10 marzo 2010, e che le relative convenzioni saranno

stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compensi aziendali delle suddette società.

Detti schemi, sulla base della citata normativa, sono stati oggetto del bando di gara per la privatizzazione delle due società, e sono stati, altresì, notificati ufficialmente alla Commissione UE, con cui è stato concordato l'intero iter di privatizzazione.

La disposizione, per assicurare certezza sulla modalità di definizione della procedura di privatizzazione e consentire di definire in tempi brevi l'iter per la sottoscrizione delle Convenzioni, prevede l'approvazione "ope legis" delle stipulande convenzioni e che le stesse producono effetti a far data dalla sottoscrizione.

Comma 20 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile istituzioni scolastiche. La norma proposta prevede la riduzione del numero degli ambiti scolastici da 2.928 (anno scolastico 2010/2011) a 2.000, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed, eventualmente, di altre spese di funzionamento.

Articolo 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

Comma 1 - Riduzione spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri. La disposizione prevede un intervento di riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Inoltre, la norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro.

Comma 3 - Strutture tecniche di missione PCM. Le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 7, prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, il Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE) e l'Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo nonché il riordino dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30% calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica.

Comma 5 - Agenzia Industrie Difesa. e Professionalizzazione FF.AA.. La disposizione prevede una riduzione di 500 mila euro per l'anno 2012, di 1,2 milioni di euro nell'anno 2013 e di 1 milione di euro nell'anno 2014, dei contributi in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall'articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Viene disposta, inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro, per il 2012, del rifinanziamento per la c.d. "professionalizzazione" delle Forze Armate.

Comma 7- Stage difesa. La disposizione prevede la riduzione di 5,6 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico rivolti ai giovani e denominati "Vivi le Forze armate".

Comma 8 . Dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 612 del codice dell'ordinamento militare, concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Comma 9. Prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle dotazioni fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare, destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di agenti dell'Amministrazione.

Comma 10. La norma si limita a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze su contratti di forniture pluriennali

Comma 11 - Contributi a favore di radio e tv locali. La norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 30 milioni a decorrere dal 2013. In particolare sono ridotti gli importi di cui all'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Commi da 12 a 15 (obiettivi ministeri) I commi da 12 a 15 prevedono taluni interventi sulle amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dall'anno 2013, volti ad assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 2.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal decreto-legge 98 del 2011, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013 – 2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella suddetta tabella. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte di interventi correttivi formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la prossima legge di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

Comma 16- Fondo compensazione effetti attualizzazione contributi pluriennali. La disposizione prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per l'importo di 500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

Comma 17. Il comma prevede la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 18. Prevede la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 19. Prevede, la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Commi 20 e 21. La norma modifica uno dei criteri di alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 stabilito dal decreto-legge n. 74/2012.

In particolare viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012, e viene integralmente sostituito mediante quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

Comma 22. Viene previsto l'accesso in modalità telematica del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno al registro delle imprese nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. La disposizione esclude espressamente l'onerosità dell'accesso, in linea con quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Comma 23 - Riduzione Tab. B. La disposizione riduce lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Commi 24 e 25 – Centro tipologico nazionale. L'Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria prevedeva il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO), nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l'attivazione e lo sviluppo del Laboratorio in parola.

A seguito dell'Accordo è stata costituita la Società per azioni Centro Tipologico Nazionale con capitale sociale pari a 120.000 € e compagine sociale paritaria al 25% composta da MIT, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria.

A seguito del mancato rispetto, da parte degli altri Enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Ministero ha ritenuto di procedere all'annullamento di tale Accordo con la contestuale richiesta di scioglimento e messa in liquidazione del Centro Tipologico Nazionale S.p.A..

Comma 26. Lettera a) Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione per le Dighe risorse finanziarie sul capitolo di funzionamento n. 1290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 D.L. 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro Italiano Dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze per cui gran parte delle risorse sono andate in economia. Per tale motivo si ritiene possibile **solo per l'anno 2012** limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, *pari a ad euro 2.500.000*, resti acquisita al bilancio dello Stato.

Lettera c) Sono soppressi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi previsti dalla legge 549/1995 relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma comporta la soppressione delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 1952 pari a circa 53.400 per l'anno 2012 e pari a circa 91.000 euro a decorrere dal 2013 già al netto della riduzione disposta ai sensi del DL 16 del 2012. Le somme erano destinate all'Aeroclub d'Italia, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza di più Amministrazioni che svolge in ambito

aeronautico funzioni di promozione della cultura, della formazione e del turismo e all'Istituto Nazionale di Navigazione.

Comma 27. La norma prevede la predisposizione di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità, alle quali si rivolge il Miur.

Comma 28. Relativamente al presente comma si evidenzia come il servizio di iscrizioni *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale "Scuola in chiaro". Anche in questo caso si tratta di un applicativo messo a disposizione dal Miur alle famiglie italiane e che consente di avere una fotografia completa di tutte le scuole presenti sul territorio, in termini di localizzazione, di servizi offerti dalle scuole e di tutte quelle informazioni che possono essere utili alle famiglie al momento dell'iscrizione dei propri figli a scuola (Piano offerta formativa, docenti in servizio, età degli stessi, rilevazione degli esiti scolastici).

Il portale Scuola in chiaro è stato implementato con le risorse già a disposizione del Miur nell'ambito del sistema informativo del Ministero e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; anche in questo caso, come per i commi precedenti, si produrranno invece notevoli risparmi sia per le famiglie che potranno effettuare l'iscrizione dei propri figli a scuola comodamente da casa sia per le scuole che non avranno necessità di usare carta o altri materiali di consumo in quanto il processo sarà completamente dematerializzato.

Commi 29-31. Con riferimento alle disposizioni contenute nei presenti commi, si rileva che già dall'anno scolastico appena trascorso il Miur ha messo a disposizione il Servizio "Scuola mia", un applicativo che consente una facilitazione dei rapporti tra famiglie e scuole. Grazie a questo applicativo è possibile tra l'altro procedere alla prenotazione dei colloqui, alla visualizzazione e alla stampa delle pagelle digitali, alla comunicazione delle assenze degli studenti e alle varie comunicazioni di servizio dalle scuole alle famiglie.

Tale applicativo è stato predisposto grazie ad un protocollo di intesa tra Miur e DIT nell'ambito del piano *e-gov* e del miglioramento dei servizi offerti all'utenza; essa pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi comporta un notevole risparmio di tempi e di materiale per le scuole e una fruizione più facile di tutti i servizi offerti da parte delle famiglie.

Comma 32 – Reca la disposizione di invarianza finanziaria.

Comma 33 (Tesoreria scuole) La liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole.

Dall'attribuzione dell'autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. Da un'indagine ascientifica pare che i tassi attivi applicati si aggirino spesso attorno al 0,15%.

La dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni, è elevatissima.

Considerata la rilevanza della giacenza media (900mln) si ritiene utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

A seguito dell'introduzione del Cedolino Unico (cfr. art. 2 c196 LF2010), le somme destinate alla remunerazione dell'accessorio del personale scolastico non sono più comprese nel bilancio delle scuole, bensì rimangono in Tesoreria.

Le scuole al 31 dicembre 2011 dovevano ancora pagare 206 milioni per accessorio al proprio personale, in corrispondenza ad assegnazioni ricevute prima dell'entrata in vigore del Cedolino Unico. Conseguentemente, ci si può attendere una pari riduzione del livello medio di giacenza di cassa, che quindi verosimilmente si attesterà a circa 900 milioni. Si noti che il comma 6 della norma in esame non ha effetti sull'ammontare delle somme portate sul sistema di tesoreria, considerato che le erogazioni alle scuole per le supplenze oggi sono effettuate per lo più il mese successivo a quello dell'insorgenza della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

Comma 37. Nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche vengono fatti confluire i fondi da ripartire di parte corrente utilizzati per finanziare interventi a favore del settore istruzione, al fine di poterne tener conto per tempo rispetto l'inizio dell'anno finanziario nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto per 10/11 mesi. Il disposto dei commi in questione non ha ovviamente riflessi sul livello delle spese, limitandosi ad introdurre una nuova modalità di gestione delle stesse.

Comma 38. Si prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia disposto con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del Cedolino Unico. Tale meccanismo, pur continuando a garantire il rispetto del limite di spesa assegnato a ciascuna istituzione scolastica, permette di demandare la liquidazione e il pagamento dei compensi ad una struttura, il MEF/SPT, che gestisce decine di milioni di transazioni l'anno, coi conseguenti vantaggi in termini di precisione e rapidità. Poiché l'ammontare delle risorse assegnate alle scuole non muterebbe in conseguenza della nuova norma, che infatti cambia unicamente le modalità di pagamento lasciando ogni altra cosa invariata, la norma medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Commi 39-40. Ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali già corrispondente, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 300/1999, ad un Provveditorato provinciale agli studi, è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Ogni conto corrente è a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano. Sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagare, sia a favore delle necessità degli uffici dell'Amministrazione che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

Le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e quindi sono già finalizzate all'assolvimento di una precisa obbligazione giuridica. Ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge 448/1998, le somme disponibili presso le contabilità speciali scolastiche non erogate al 31 dicembre alle scuole sono utilizzate nell'esercizio successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle medesime. Ciò pone una deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.

L'analisi dei dati relativi la giacenza ha condotto l'amministrazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa, provvedendo all'invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell'ammontare di entrate, giacenze ed uscite nelle e dalle contabilità speciali.

Infatti, a seguito dell'art. 1 comma 601 della L296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita da 1,8 miliardi sino, al primo gennaio 2012, a 423 milioni. Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a un mese.

Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all'implementazione di un nuovo sistema informativo grazie al quale è possibile provvedere all'assegnazione dei fondi alle scuole sulla base di criteri certi, obiettivi ed uniformi, in tempi rapidi, con l'impiego di sei unità di personale in luogo delle più di 200 precedenti.

Le somme disponibili sulle predette contabilità speciali, quantificate in euro 423 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e la restante parte è versata nell'anno 2016 per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di euro di cui al successivo comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, con l'art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, si è concessa all'Amministrazione la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze comunque rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti ad obbligazioni in essere.

La legge di stabilità per il 2012 ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato art. 48 comma 1-ter. Questa possibilità, a seguito della norma proposta, non verrà usata per quota parte delle giacenze pari a 30 milioni, che verrebbero versati alle entrate dello Stato.

Comma 41. La norma si limita a semplificare le modalità con cui si fa pervenire ai Comuni il contributo previsto per legge alle spese sostenute dagli stessi per la mensa gratuita in favore del personale scolastico. Tale contributo è pari a legislazione vigente a circa 62,7 milioni, iscritti nello stato di previsione del Miur sui fondi per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.

Comma 42. Tale modifica conserva l'attuale limite, ma lo riferisce alla contribuzione a carico degli studenti regolari dei corsi di laurea e di laurea magistrale e lo rapporta alla somma complessiva dei finanziamenti correnti ministeriali destinati alla realizzazione delle attività di didattica e ricerca di cui beneficiano gli studenti iscritti.

La nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:

- uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo standard per studente (d.lgs. n. 49/2012) che fa riferimento, appunto, agli studenti regolari (sono circa il 65% degli studenti iscritti);
- consentire l'incremento della contribuzione studentesca in misura direttamente proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali in misura sempre maggiore assegnati sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.

Articolo 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

La norma si pone l'obiettivo di minori oneri per la finanza pubblica, nello specifico è prevista un'ulteriore estensione ed utilizzazione di carte elettroniche istituzionali, al fine di favorire l'efficienza dei pagamenti e dei rimborsi a cittadini ed utenti, nonché la razionalizzazione dei costi per le comunicazioni cartacee, la telefonia mobile e fissa, i canali di collaborazione istituzionale mediante lo scambio dei dati a titolo gratuito e non oneroso e, infine, per la progressiva dematerializzazione degli atti.

La norma prevede, poi, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale attraverso l'ottimizzazione degli spazi, ai fini dell'accorpamento di personale e la riduzione degli uffici.

Per quanto riguarda gli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria è previsto, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato, un programma di riduzione dei consumi intermedi, fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, nella misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Nel caso in cui la predetta riduzione non risultasse possibile per gli enti interessati è previsto il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di assicurare il concorso alla riduzione della spesa per consumi intermedi nelle misure indicate anche da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

In ordine agli enti di ricerca si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato per il complessivo importo di 33,1 milioni di euro per l'anno 2012 e di 88,4 milioni di euro a decorrere dal 2013, anche in tale caso, qualora non fosse possibile tale riduzione, è previsto il versamento annuale delle relative risorse al ripetuto capitolo dell'entrata.

Articolo 9 - Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie ed organismi

Introduce l'obbligo, da parte degli enti territoriali, di soppressione o accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica, o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, con una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

E' fatto, altresì, divieto agli enti locali di istituire di nuovi, al fine di evitare duplicazioni di strutture e favorire la riduzione della spesa pubblica

Si rimanda, poi, alla Conferenza unificata il compito di procedere, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla ricognizione dei soggetti a cui si applica l'obbligo in parola.

In assenza della esatta individuazione degli enti di cui trattasi, e della relativa quantificazione degli oneri finanziari a carico rispettivamente del bilancio degli enti territoriali, non è possibile quantificare gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

L'effettivo risparmio che scaturirà dalla procedura di razionalizzazione in argomento potrà essere quantificato, quindi, solo a posteriori.

Articolo 10 - Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

La disposizione è volta a razionalizzare l'esercizio delle funzioni statali sul territorio, prevedendo che le Prefetture Ufficio Territoriale del Governo assicurino le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato.

In particolare, si prevede un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con particolare riferimento a quelle relative a gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre, per le quali si prevede la possibilità dell'esercizio unitario. Eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati a consuntivo.

Articolo 11 - Riordino delle scuole pubbliche di formazione

La disposizione è finalizzata, tra l'altro, ad operare una razionalizzazione delle spese di funzionamento e di personale sostenute dalle scuole destinate alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti pubblici, nonché al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Eventuali riduzioni di spesa potranno essere verificate a consuntivo.

Si prevede, inoltre, che con uno più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1. I risparmi derivanti dalla disposizione potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Articolo 12 - Soppressione di enti e società

Comma 1 - 6. Soppressione dell'INRAN

Si prevede la soppressione dell'INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari.

Per effetto dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010 all'Istituto erano state attribuite le funzioni svolte dai soppressi ENSE (Ente nazionale delle sementi elette) e INCA (Istituto nazionale per le conserve alimentari).

In coerenza con la priorità politica di una profonda ed accurata revisione della spesa pubblica, di una migliore allocazione delle risorse e di una razionalizzazione delle funzioni demandate agli enti strumentali del dicastero agricolo, che operano nel settore della ricerca, in dettaglio si prevede :

- a) la soppressione dell'Istituto;
- b) l'attribuzione al CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura) delle competenze elencate all'articolo 11 del decreto legislativo 454 del 1999;
- c) l'attribuzione all'Ente Risi delle competenze previste dall'articolo 12 e s.m.i del decreto legislativo n. 454 del 1999, svolte dall'ex ENSE ed attribuite all'INRAN dal citato articolo 7, comma 20 del decreto legge n. 78/2010;
- d) la soppressione delle funzioni trasferite all'INRAN per effetto della soppressione dell'ex INCA, in considerazione della vetustà delle medesime e della irrilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico generale.

Con appositi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, si procede alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli Enti che subentrano nell'esercizio delle funzioni trasferite (CRA e Ente risi).

Si prevede che l'organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale ex INRAN, sia ridotto del 10 per cento, con la sola esclusione del personale di ricerca.

Il personale di ruolo dell'INRAN che viene trasferito mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca e, per i restanti rapporti, gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla naturale scadenza.

Si dispone che il personale dell'INRAN, addetto all'esercizio delle funzioni ex INCA, venga posto in mobilità.

Si prevede, infine, la delega al direttore generale dell'INRAN per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Comma 7 – 18. Disposizioni per il riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Si prevede il riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni di AGEA, al fine di ridurre la spesa di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi offerti all'agricoltura.

In particolare si dispone che le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori siano svolte dal Ministero; restano in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, rinviando ad un regolamento ex articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, la rideterminazione della dotazione organica e degli assetti organizzativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In coerenza con l'obiettivo primario di riduzione delle spese di funzionamento dell'Agenzia, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia.

Per la medesima finalità, viene abrogato l'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e si definisce la nuova struttura di *governance* e controllo dell'ente che prevede il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare, ed il collegio dei revisori dei conti.

Comma 19. Semplificazione procedure

Si semplifica la procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e soppressione di enti pubblici.

In particolare, si prevede la loro emanazione anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si prevede che, sino al 31 dicembre 2012, non si applichi l'articolo 2, commi 635 e 638 della legge 244 del 2007 che, per i regolamenti in esame, richiede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Comma 20 - Organismi collegiali

Si dispone, che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, le attività svolte siano trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

Comma 21- 22 Soppressione dell'Organismo di indirizzo - ODI

La norma soppriime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l'Organismo di indirizzo – ODI, istituito dall'art. 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per dare attuazione al comma 117 del medesimo articolo, il quale prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario (Belluno, Brescia, Sondrio, Verona e Vicenza) confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' prevista la rendicontazione delle somme erogate a favore dei comuni confinanti entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario.

Comma 23 CITES

Si prevede che la Commissione Scientifica CITES non è soggetta all'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture. Si prevede, altresì, che la partecipazione sia a titolo gratuito e non dia diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Commi 24-30 Liquidazione di ARCUS Spa

Si dispone la messa in liquidazione di ARCUS s.p.a., Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.

ARCUS S.p.A. è stata istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. L'oggetto sociale consiste nella promozione e nel sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali. Il capitale della Società è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari.

La Società è chiamata a svolgere, in ossequio alle disposizioni del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 24 settembre 2008, n. 182, un ruolo attivo nella gestione delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (ed oggi delle risorse, sostitutive delle precedenti, di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), la cui destinazione è determinata mediante appositi programmi annuali approvati di concerto tra i due Ministri sopra indicati.

Si riporta nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta Società, che viene, pertanto, posta in liquidazione.

Si dispone la nomina di un commissario liquidatore con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e prevede che il suddetto commissario sia incaricato di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento da parte della medesima Società, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si stabilisce che il commissario liquidatore duri in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile e che il medesimo si avvalga, per lo svolgimento dei propri compiti, esclusivamente della struttura e dell'attuale personale della Società. E', inoltre, prevista l'automatica decadenza, ove non confermati dal commissario entro trenta giorni dal suo insediamento, dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, nonché, in ogni caso, degli incarichi e dei contratti di funzioni dirigenziali. In ogni caso, tutti i predetti contratti e rapporti sono destinati a cessare al 31 dicembre 2013.

Si dispone il trasferimento dei beni residuanti dalla liquidazione della Società al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati all'entrata in vigore del presente decreto ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30.

I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

Il comma 28 reca una norma di chiusura, indicando la disciplina generale applicabile alla procedura di liquidazione per quanto non espressamente disposto dall'intervento normativo che si propone.

E', inoltre, introdotta all'art. 32, comma 16 del D.L. n. 98 del 2011 una modifica avente l'effetto di stabilire che il periodo durante il quale le risorse a valere sul Fondo infrastrutture sostituiscono quelle rivenienti ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sia limitato al 2016. Scopo della previsione è quello di tenere conto della circostanza che il Fondo infrastrutture di cui al già richiamato articolo 32 del decreto legge n. 98 del 2011 è istituito e finanziato solo fino al 2016, ed è destinato a cessare a tale data ove non rifinanziato per le annualità successive. Al termine di tale anno finanziario, tornerà, pertanto, ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto in precedenza dall'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002.

A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui al più volte citato articolo 32, comma 16, del decreto legge n. 98 del 2011 saranno direttamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali secondo le modalità ivi previste e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal fine, è altresì, prevista l'emanazione annuale di un decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a stabilire i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse in argomento. Detta programmazione sarà adottata con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Commi 31- 38 Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, Cineteca Nazionale e Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato).

Si realizza un'operazione di razionalizzazione e ottimizzazione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle strutture facenti parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, sostenuta e vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali, della Cineteca Nazionale e dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato),.

Il «Centro Sperimentale per la Cinematografia», ente pubblico istituito dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato nella «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia» dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, pubblicato in GU 12 dicembre 1997, n. 289.

La Cineteca Nazionale conserva il patrimonio filmico italiano (circa 120.000 pellicole di cui 2000 disponibili per la diffusione culturale) e si occupa della conservazione, dell'incremento e del restauro delle opere. Svolge inoltre, in Italia e all'estero, un ruolo di valorizzazione e promozione di tale patrimonio culturale, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.

In dettaglio, si prevede la soppressione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia e l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per lo svolgimento delle medesime funzioni, del Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto dotato di autonomia speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

Viene conseguentemente modificato il regolamento di organizzazione del Ministero.

Sono dettate, inoltre, disposizioni per la definizione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché,

in ogni caso, dei rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, già facenti capo alla Fondazione.

Sono introdotte le disposizioni volte a disciplinare il passaggio nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione ed il relativo trattamento economico.

Con riguardo alla Cineteca nazionale, si prevede il trasferimento delle relative funzioni e risorse all'Istituto Luce Cinecittà srl, e si stabilisce che, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla Cineteca Nazionale da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l.

Si dispone l'esenzione da imposte e tasse delle procedure in esame e si prevede l'abrogazione dell'attuale norma regolatrice della Fondazione (d.lgs. 426 del 1997 e ss.mm.) a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Infine, si sopprime l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato); le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, sono trasferiti alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Comma 39 - 40 Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici

Si prevede che la durata degli incarichi dei commissari straordinari degli enti dissestati non possa eccedere la durata di tre anni e possa essere prorogata una sola volta per due anni, per motivate esigenze.

Decorso il suddetto periodo, le residue attività liquidatorie sono svolte dal ministero vigilante.

Si prevede che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di 5 anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data. L'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività,

Commi 41-48 Ente nazionale per il microcredito

E' disposta la soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

Tale ente è stato istituito, quale ente pubblico non economico, con l'articolo 8, comma 4bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, per trasformazione dalla precedente configurazione giuridica di "Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito", costituito nel 2006 e finanziato attraverso risorse pubbliche a partire dall'esercizio finanziario 2008, per l'importo di un milione di euro annui, incrementati ad euro 1,8 milioni, a decorrere dal 2010. All'ente sono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale "con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività micro finanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea".

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. E' previsto che il dirigente delegato mantenga il proprio trattamento economico complessivo senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il dirigente delegato. Si dispone, altresì, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga predisposto il bilancio di chiusura dell'ente deliberato dal consiglio di amministrazione e attestato dal Collegio dei revisori in carica.

È fissata la corresponsione degli emolumenti agli organi in carica fino agli adempimenti previsti con termine massimo di 30 giorni.

Viene disciplinata la risoluzione dei rapporti convenzionali in essere tra l'Ente e le amministrazioni pubbliche.

E' disposta la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

Si disciplina la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate del bilancio dello Stato dell'attivo della liquidazione ed eventuali risorse finanziarie risultanti disponibili alla chiusura del bilancio. Altresì sono dettate disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero che, tra l'altro, ne sosteneva le spese a valere sul contributo di funzionamento.

Si abroga, infine la norma istitutiva dell'Ente e le altre eventualmente risultanti in contrasto.

Commi 49-58 Associazione italiana studi cooperativi "Luigi Luzzati"

Si dispone la soppressione dell'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

L'Associazione nasce nel 2009 (legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 10, comma 10), con socio unico il Ministero dello sviluppo economico, titolare della funzione di indirizzo e vigilanza, per trasformazione dell'omonimo Istituto italiano di studi cooperativi, costituito con altra denominazione nel 1925 e successivamente interessato da una serie di trasformazioni, per via normativa, che hanno via via investito la denominazione, le finalità e la natura giuridica.

A norma dello Statuto, l'ente "ha il compito istituzionale di promuovere la cultura cooperativa, nonché di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, obiettivi che attua seguendo le direttive impartite dal MISE di cui è ente strumentale".

Le linee di attività dell'Associazione sono in sintesi riconducibili alle seguenti macrocategorie: attività di formazione per revisori delle società cooperative, attività per la promozione e la diffusione dei principi cooperativi, assistenza e supporto alla gestione degli Albi delle società cooperative, analisi sulle revisioni cooperative e le ispezioni straordinarie, redazione Rivista della Cooperazione, osservatorio nazionale della Cooperazione. Il Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione degli obiettivi riferiti all'ambito di competenza dell'Associazione Luzzatti, ha sottoscritto, nel triennio 2009-2011, n. 15 convenzioni per un importo complessivo impegnato di 12,3 milioni di euro. L'analisi economico-finanziaria svolta sull'Associazione ha evidenziato che non sussistono - in un contesto di politica di contenimento delle spese - i presupposti per mantenere l'attuale forma di gestione delle risorse destinate alla cooperazione, risultando allo scopo più utile, sotto il profilo della economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'internalizzazione delle relative attività che risultano strettamente connesse alle finalità istituzionali del Ministero dello sviluppo economico.

Venendo all'esame delle singole disposizioni:

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. E' previsto che il dirigente delegato mantenga il proprio trattamento economico complessivo senza oneri per il bilancio dello Stato.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il dirigente delegato e si dispone, altresì, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga predisposto il bilancio di chiusura dell'ente deliberato dal consiglio di amministrazione e attestato dal Collegio dei revisori in carica.

Si trasferiscono le funzioni attribuite all'Associazione senza alcuna procedura di liquidazione al Ministero dello sviluppo economico. La previsione di tale trasferimento muove dall'esigenza di salvaguardare lo svolgimento di attività da parte del Ministero stesso in favore di un determinato ambito di società cooperative che per espressa normativa destinano proprie risorse per assicurarsi alcune imprescindibili attività.

Si disciplina la risoluzione dei rapporti convenzionali in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico e trasferiscono le somme impegnate nel Fondo destinato alla prosecuzione delle attività di interesse pubblico.

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico all'Associazione con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

Si disciplina la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate dello Stato dell'attivo della liquidazione e si dettano disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero.

E' disposta, infine, l'abrogazione espressa della norma istitutiva dell'associazione e delle altre eventualmente risultanti in contrasto.

Commi 59 – 70 Fondazione Valore Italia.

Si dispone la soppressione della Fondazione, nonché la decadenza degli organi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

La "Fondazione Valore Italia" è costituita nel 2005 dal Ministro delle attività produttive con lo scopo di 'realizzare, gestire e favorire l'attività della "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy" di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68, 69 e 70. Tale Fondazione, è stata riconosciuta dalla legge con l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha disposto la destinazione alla Fondazione di risorse rilevate in 12,8 milioni di euro. Dette risorse sono andate a costituire il patrimonio della Fondazione.

Scopo della Fondazione interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, è pertanto la realizzazione dell' Esposizione permanente del design italiano, da realizzarsi, in base alle espresse previsioni del legislatore, in collaborazione con Eur Spa.

A partire dall'anno 2009, la Fondazione è stata ulteriormente finanziata dal Ministero dello sviluppo economico attraverso nove convenzioni, una delle quali a supporto del progetto fondante relativo alla realizzazione dell'Esposizione permanente per un importo impegnato di 9 milioni di euro. Le altre convenzioni sono state destinate alla realizzazione di altre attività (eventi e mostre, studi e ricerche e un programma di agevolazioni alle imprese).

Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, lo scopo per il quale era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi che sono andati ad erodere il Fondo di dotazione.

L'analisi economico-finanziaria svolta ha evidenziato che la realizzazione del progetto per l'Esposizione permanente necessita di risorse ulteriori rispetto a quelle risultanti nella disponibilità dell'Ente, sia per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo destinato a sede dell'Esposizione che per la gestione successiva del polo espositivo. La medesima analisi ha peraltro

evidenziato la scarsa economicità, efficienza ed efficacia delle performance dell'Ente nell'esecuzione delle altre attività ad esso affidate in regime di convenzione.

Si riporta, quindi, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero dello sviluppo economico unicamente la linea di attività legata al programma di incentivazione demandata alla Fondazione che, pertanto, viene posta in liquidazione.

Per quanto concerne l'Esposizione permanente, è affidato al commissario liquidatore il compito di verificare, ed eventualmente trasferire a soggetti terzi, senza alcun ulteriore onere a carico dell'erario, la titolarità dei connessi rapporti.

Si affida, altresì al commissario in carica, già nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, la gestione delle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad essa connessi, ai quali deve provvedere entro il termine non prorogabile del 31 dicembre 2012.

Si disciplina l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate all'estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria.

L'unica linea di attività della quale è prevista l'incorporazione nel Ministero dello sviluppo economico è la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo.

Si prevede la risoluzione delle convenzioni in essere fatte salve le previsioni connesse all'Esposizione.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il commissario. Si dispone, altresì, che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga predisposto il bilancio di chiusura attestato dal Collegio dei revisori in carica. È fissata la corresponsione degli emolumenti fino alla agli adempimenti previsti con termine massimo di riferimento.

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico alla Fondazione con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

E' disciplinata la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate dello Stato dell'eventuale attivo della liquidazione, delle disponibilità del fondo di dotazione della fondazione e delle risorse comunque destinate all'Esposizione permanente per intercorsa rivalutazione dell'interesse pubblico. Altresì si dettano disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero.

Infine, si dispone l'abrogazione espressa della norma istitutiva della fondazione e delle altre eventualmente risultanti in contrasto..

Commi 71- 74 Promuovi Italia s.p.a.

Si dispone il trasferimento a titolo gratuito delle convenzioni in atto tra il MISE e Promuovi Italia ad Invitalia o a società da essa partecipata al 100% .

Si prevede il contestuale trasferimento dei beni strumentali e delle risorse umane già impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto di trasferimento.

Si dispone che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le due società interessate al conferimento stipulino un accordo, preventivamente sottoposto al Ministero dello

sviluppo economico, per l'individuazione delle modalità e dei criteri per la regolazione dei reciproci rapporti economici.

Si precisa che il Ministero dello sviluppo economico non potrà più avvalersi delle attività di Promuovi Italia, che resterà in vita quale ente *in house* della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico. A tal fine si è novellato il comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 35/2005, che aveva previsto la possibilità per il Ministero delle attività produttive di avvalersi di società costituite dall'ENIT allorquando il settore del turismo rientrava nelle funzioni attribuite al Ministero medesimo.

Commi 75- 77 Riduzione degli oneri delle procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative

Nel complesso la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari; la adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell'efficacia e dell'efficienza della procedura, da valutare in termini di congruità e tempestività nei tempi di realizzazione e pertanto penalizzando gli ingiustificati ritardi; la estensione alle procedure di liquidazione coatta delle cooperative della norma prevista per le procedure di fallimento che prevede la imputazione al compenso del commissario dei compensi spettanti a soggetti da esso delegati al compimento di specifiche operazioni.

Si impone la nomina di un solo commissario, sopprimendo la facoltà finora prevista di nominare uno o più commissarie e, nel caso di gestione commissariale, un vice commissario, nelle fattispecie previste dall'articolo 2545-sexiesdecies e septiesdecies del codice civile e nel caso di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Viene inoltre recepita la disposizione già vigente nelle procedure fallimentari, che nell'enunciato presupposto della intrasmissibilità delle funzioni del commissario, impone di imputare al compenso del medesimo i compensi spettanti a soggetti eventualmente delegati allo svolgimento di specifiche operazioni.

Si risolve un problema interpretativo sulla competenza alla emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative e nomina il commissario liquidatore, attribuendola al Ministro, analogamente a quanto previsto per la nomina delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza e per le liquidazioni coatte amministrative delle società fiduciarie.

Si interviene sulla materia dei compensi ai commissari liquidatori nelle liquidazioni coatte amministrative, prevedendone la regolazione con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto dovrà individuare modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle recenti disposizioni concernenti l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo (decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30).

Sotto il profilo tecnico-finanziario la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell'impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Commi 78- 79 Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

E' disposta la proroga di taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

In particolare è prorogato al 30 settembre 2012 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i compiti e le funzioni trasferiti all'Agenzia possono continuare ad essere svolti, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'ANAS S.p.A.

E' inoltre previsto che nel caso in cui entro il 31 settembre 2012 lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non fossero adottati, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e funzioni siano trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ulteriori disposizioni modificative sono volte ad uniformare al termine del 30 settembre 2012, i termini previsti dalla normativa vigente per il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle convenzioni in essere e per il trasferimento a Fintecna delle partecipazioni detenute da Anas in società co-concedenti.

La disposizione di cui al comma 79, lett. b), si rende necessaria al fine di aggiornare, tenuto conto della nuova data prevista per il trasferimento delle funzioni dall'Anas all'Agenzia, l'effettiva consistenza del personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il quale è previsto il trasferimento all'Agenzia.

Comma 80 Disposizioni in materia di autotrasporto

La modifica riguarda i commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis, concernenti le sanzioni.

La complessa procedura esistente e le sanzioni oggi previste, di difficile applicazione e di limitata efficacia, vengono sostituite da adeguate sanzioni amministrative pecuniarie che verranno irrogate in occasione dei controlli sulle imprese di Guardia di Finanza e Agenzia Entrate.

Per facilitare il compito di tali organi è previsto l'inserimento in fattura dei chilometri effettivamente percorsi.

Va evidenziato che ai contratti scritti non si applicano sanzioni per mancato rispetto dei costi minimi, ma solo le minori sanzioni per ritardato pagamento delle fatture oltre i 60 giorni.

La disposizione semplifica e chiarisce il contenuto dell'articolo 83-bis, consentendone una corretta applicazione, eliminando, al contempo, oneri amministrativi superflui e semplificando i procedimenti correlati all'irrogazione delle sanzioni.

Commi 81- 86 Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è inserito dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti operando in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 454/1997, il Comitato centrale "opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione".

Nonostante l'autonomia operativa, il Comitato centrale non può certamente considerarsi alla stregua di un ente pubblico munito di personalità giuridica propria. Inoltre, pur svolgendo attività che rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è stato mai considerato, sotto l'aspetto gestionale, centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come emerge sia dai regolamenti di organizzazione del Ministero vigilante approvati con il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, e con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, che dalle Direttive contenenti gli "indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione" per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Con la norma in parola, sul piano istituzionale, a parte alcune previsioni di marginale importanza (la soppressione delle previsioni di cui alle lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284), finalizzate a delimitare le funzioni del Comitato in modo da evitare sovrapposizioni con quelle della Consulta Generale per l'autotrasporto e per la logistica, si dispone, che sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ad assumere il ruolo di Presidente del Comitato, in luogo di un magistrato della Consiglio di Stato, come disponeva la norma previgente.

Ratio di tale disposizione è di ricondurre il Comitato, quale Organo del Ministero, nell'ambito di un corretto rapporto gerarchico nell'ambito del Dipartimento, di cui diviene Centro di costo, ed evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di onnicomprensività dello stipendio dei dirigenti.

Nello stesso modo viene previsto che anche il Vice Presidente del Comitato di provenienza ministeriale, cui si attribuiscono le funzioni di responsabile dell'attività amministrativa e contabile, sia un dirigente nell'ambito della dotazione organica prevista dal citato DPR 211/2008.

Infine, anche per il Comitato centrale viene meglio formulata la norma sui rappresentanti del movimento cooperativo (alla lettera g) dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 le parole "quattro rappresentanti" è sostituita dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna delle").

Nell'ottica del contenimento della spesa si è prevista la riduzione delle somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, finalizzate alle iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale per importo di euro 1.500.000. Per l'anno 2012 tali risorse saranno sottratte ad iniziative di formazione professionale e la realizzazione di aree di sosta riservate all'autotrasporto, non strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale.

Comma 87– Nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura INPDAP

L'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni, compiti o risorse all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura, debbano essere emanati i decreti interministeriali ricognitivi delle risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite all'INPS. L'approvazione dei rendiconti di chiusura, la cui definizione compete agli organi soppressi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 479/1994 in carica alla data di soppressione, sarebbe dovuta avvenire entro la data del 31 marzo 2012 e, a la fine, il comma 4 dell'art. 21, novellato dall'art. 18-bis del decreto-legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, ha previsto la permanenza in carica degli organi degli enti soppressi fino all'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 1° aprile 2012. Per quanto riguarda l'INPDAP, gli organi istituzionali, cessati nel frattempo dalla carica, non hanno provveduto al compimento di tutte le attività connesse alla formale adozione del bilancio di chiusura in tempo utile da consentire al CIV del medesimo Istituto di approvare il predetto documenti contabile entro la data del 31 marzo 2012. Si rende pertanto necessaria la previsione della nomina di un commissario *ad acta* per la sollecita approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP

Comma 89 – Proroga del Comitato amministratore FONDIMPS

Viene prevista una breve proroga, fino al 31 ottobre 2012, del Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale

30 gennaio 2007, fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10, n. 78/2010, convertito dalla legge, n. 122/2010.

Comma 89

Si prevede la proroga al 31 ottobre 2012 del termine di cui all'articolo 24, comma 18, del d.l. 201 del 2011,

Comma 90 - Proroga del Commissario ISFOL

Con la presente disposizione è prorogato, fino all'approvazione del nuovo Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il regime di commissariamento dell'ISFOL, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 22 dicembre 2011 mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero

Articolo 13 – Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

All'art. 13 si prevede l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP); ciò al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

L'IVARP, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.

E' prevista la trasmissione da parte dell'Istituto di una relazione al Parlamento e al Governo sulla propria attività .

All'IVARP sono attribuite le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nonché quelle spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Le competenze già affidate alla predetta COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono organi dell'IVARP il Presidente, il Consiglio, il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia; il Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

Con lo Statuto sono stabilite le disposizioni relative all'assetto organizzativo dell'IVARP, le norme sulle competenze degli organi dell'Istituto, nonché i criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

Si prevede che, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP, può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

Si prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti. I predetti Commissari straordinari, alla data di entrata in vigore dello Statuto, decadono automaticamente dalle funzioni; alla

medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. Si prevede, altresì, che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP.

Si prevede, inoltre, il trasferimento alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Si demanda, inoltre, ad un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina sull'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo.

Articolo 14 - Riduzione delle spese di personale

La disposizione di cui all'articolo 14 è intesa ad una omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, a partire dall'anno 2012. In particolare, per il triennio 2012-2014 anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il sistema delle Università e gli Enti di ricerca, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20% nel triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato dal 2016, in luogo dei seguenti limiti attualmente vigenti (del 100% per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco; del 50% nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 per le università statali; del 50% nel 2014 e del 100% nel 2015 per gli enti di ricerca).

In particolare, per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un'applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che l'attribuzione del contingente delle assunzioni venga effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Continuano ad essere esclusi dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.

Al comma 6 si prevede la introduzione, a decorrere dal 2012, di una limitazione al turn over dei segretari comunali e provinciali stabilendone l'assunzione entro un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La disposizione di cui al comma 7 prevede che le cessazioni derivanti da processi di mobilità non debbano essere considerate ai fini del computo del budget assunzionale, in quanto le unità interessate dai predetti processi restano nell'ambito del comparto delle Pubbliche amministrazioni.

Il comma 8 disciplina il recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia.

La disposizione di cui al comma 9 precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalla generalità delle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

La norma di cui al comma 10 sospende sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 5 della legge 266/1999, che prevede il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I commi 11 e 12 contengono disposizioni sul personale del Ministero della pubblica amministrazione presso Scuole estere e il Ministero degli affari esteri.

Il personale in questione è sia amministrativo che docente.

I commi da 13 a 15 contengono disposizioni sul personale docente del Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,

La norma regola anche la situazione dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei per motivi di salute. Per costoro, non essendo possibile l'immissione nei ruoli perché temporaneamente inidonei, viene previsto l'utilizzo, anche su posti di fatto disponibili, nei medesimi ruoli amministrativi e tecnici. di inidoneità provvisoria

Il comma 16 riguarda le aree geografiche specificità linguistica. L'interpretazione della norma si rende opportuna perché alcune Regioni estendono il significato di "specificità linguistica" anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge 482/1999 relativo alle norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche tra cui il friulano, l'occitano e il sardo. Sia la Regione Sardegna che la Regione Friuli hanno prospettato l'utilizzo dei parametri ridotti previsti per le minoranze linguistiche ai fini del dimensionamento delle scuole. Utilizzando tali parametri, non si dimensioneranno almeno 40 scuole e quindi non si risparmiano gli stipendi di 40 dirigenti scolastici e 40 DSGA.

I Commi da 17 a 21, riguardano l'utilizzo dei docenti in esubero .

La norma che si propone consentirebbe il riutilizzo integrale del personale in esubero su posti esistenti, che altrimenti dovrebbero essere coperti da personale non di ruolo, sia tramite una mobilità provinciale, sia tramite gli utilizzi su altre classi di concorso o su posti anche di fatto di cui alle lettere dalla a) alla e).

Il comma 22 , contiene una disposizione interpretativa in materia di mansioni superiori .

La norma proposta interpreta l'art. 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001 chiarendo che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico a propri docenti non costituisce l'attribuzione di mansioni superiori.

Comma 23 – Si tratta di ulteriori riduzioni di spesa rispetto alle misure attualmente in vigore.

Comma 26 – Per l'anno 2012 si riduce di euro 2.800.000 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune dell'Unione Europea), di cui all'art. 1 comma 2 della legge 3.8.1998 n. 299, insistente sul capitolo 3425.

Comma 27- Con la norma proposta, si intende attuare quanto già previsto dall'art. 17, comma 5, d.l. n. 98/2011 per il personale scolastico ed educativo, con una nuova modalità operativa che consenta di alleviare il carico amministrativo in capo alle scuole statali per la gestione contabile delle visite fiscali.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a specificare le modalità di spesa della quota dello stanziamento di euro 70 milioni di cui all'art. 17 comma 5 del DL98/11 riferita al personale scolastico.

Articolo 15 - Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Le disposizioni introducono interventi sulle aree di spesa nelle quali si rilevano inefficienze gestionali o inapproprietezze nell'utilizzo delle risorse, comportando una riduzione dei costi nel settore sanitario di 900 milioni di euro per l'anno 2012, 1.800 milioni per il 2013 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2014. Trattasi di misure ulteriori rispetto a quelle introdotte dall'articolo 17, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

Comma 1 - La norma è diretta a precisare che nulla è innovato rispetto alle disposizioni di cui alla legge 191/2009 concernenti la disciplina dei Piani di rientro dai deficit sanitari, le modalità di verifica degli stessi Piani, l'eventuale nomina dei Commissari governativi e la complessiva disciplina premiale e sanzionatoria.

Comma 2 – La disposizione prevede di incrementare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo sconto a carico dei farmacisti introdotto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dall'attuale 1,82 per cento al 3,65 per cento. Inoltre si prevede la rideterminazione della quota che le aziende farmaceutiche versano alle regioni prevista dal medesimo articolo 11, comma 6 del citato decreto-legge 78/2010, dall'attuale 1,83 per cento al 6,5 per cento per il solo anno 2012. Pertanto, per l'effetto complessivo di economia del SSN per l'anno 2012, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato per l'anno 2012 dal 13,3 per cento al 13,1 per cento.

Comma 3 - Dispone una riduzione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale, dall'attuale livello del 13,3 per cento all'11,5 per cento a decorrere dall'anno 2013 ed inoltre prevede, a differenza di quanto disposto dalla vigente legislazione, che nel computo di tale tetto non sia ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSN. Si deve tenere conto del fatto che in caso di superamento del tetto scatta il meccanismo automatico del *pay-back* che, per quanto previsto dal presente comma, sarà erogato per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto.

Commi da 4 a 8 e 11 – In base alla vigente legislazione (articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 98/2011) è previsto un tetto di spesa per la farmaceutica ospedaliera pari al 2,4 per cento ed un *pay back* a carico delle aziende farmaceutiche, in caso di superamento del tetto, pari al 35 per cento dello sforamento. Le disposizioni in esame sostituiscono integralmente le previsioni di cui al predetto comma 17, comma 1, lettera b), rideterminando il tetto di spesa dal 2,4 per cento al 3,2 per cento, incrementando la percentuale del *pay back* dal 35 per cento al 50 per cento ed escludendo dalla base di calcolo del livello di spesa taluni farmaci (vaccini, farmaci di classe C e C-bis, medicinali esteri ecc.). Inoltre si prevede che la quota del 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto sia corrisposta alle regioni in proporzione alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario.

Commi 9 e 10 – le disposizioni sono dirette a migliorare la *governance* del settore farmaceutico e l'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci, prevedendo, rispettivamente, un obbligo di segnalazione da parte dell'AIFA al Ministero della salute dell'imminente immissione sul mercato di farmaci innovativi ad altro costo che potrebbero determinare squilibri per il SSN, nonché una di verifica circa l'attivazione e il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e dell'attivazione delle procedure per l'ottenimento dei rimborsi eventualmente dovuti dalle aziende farmaceutiche interessate.

Comma 12 – si dispone che le misure di cui ai commi 13 e 14 sono immediatamente applicate per l'anno 2012 e trovano applicazione anche per gli anni 2013 e seguenti, fatta salva la possibilità, a parità di effetto finanziario, di una rimodulazione da concordare fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con apposita Intesa da stipularsi entro il 31 luglio 2012.

Comma 13, lettere a), b), d) ed e) – In materia di beni e servizi, la **lettera a)** dispone che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e per tutta la durata dei contratti: la misura si applica fino al 31 dicembre 2012 per i dispositivi medici (tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, più stringenti, già previste dall'articolo 17 del citato decreto-legge 98/2011). La **lettera b)** stabilisce che le aziende sanitarie sono tenute a proporre una rinegoziazione dei contratti per acquisti di beni e servizi, ed eventualmente a recedere dai contratti stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio per i contratti pubblici. La **lettera d)** prevede l'obbligo per gli enti del SSN di avvalersi, laddove disponibili, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o delle centrali regionali, fermo restando che il parametro di riferimento per gli acquisti di beni e servizi resta il prezzo rilevato dall'Osservatorio dei contratti pubblici e pubblicato sul sito dell'Osservatorio medesimo. La **lettera e)** introduce un nuovo adempimento a carico delle regioni legato ai contratti di *global service* e di *facility management*, consistente nella verifica che i bandi di gara e i contratti siano redatti in modo tale da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni comprese (lavori, servizi e forniture) e la loro incidenza sull'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica di detto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

Comma 13, lettera c) stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino provvedimenti per la riduzione dello standard di posti letto a carico del SSN, dall'attuale 4 per 1.000 abitanti al 3,7. La riduzione deve operarsi sulle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 40 per cento ed è raggiunta esclusivamente mediante la soppressione di unità operative complesse. Viene contestualmente ridotto il tasso di ospedalizzazione dall'attuale valore di 180 per 1.000 abitanti al valore di 160 e sono introdotte misure dirette a promuovere appropriatezza e razionalità nell'offerta ospedaliera. Infine si stabilisce che con regolamento saranno definiti, entro il 28 febbraio 2013, standard quantitativi, qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all'assistenza ospedaliera.

Comma 13, lettera f) – La disposizione fissa il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 98/2011 nella misura del 4,9 per cento del livello del finanziamento per il 2013 e nella misura del 4,8 per cento a decorrere dal 2014 (in luogo del vigente 5,2 per cento a decorrere dal 2013). Per conseguire l'obiettivo finanziario programmato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come già disposto dalla vigente legislazione, si servono anche delle informazioni messe a disposizione dall'Osservatorio sui contratti pubblici.

Comma 13, lettera g) – La disposizione prevede che nell'ambito del rapporto tra enti del SSN ed erogatori privati accreditati, non possa essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione ecc.) superiore al 30 per cento della remunerazione complessivamente assegnata. Trattasi, quindi, di misura diretta a rendere più trasparenti i rapporti tra SSN ed erogatori privati.

Comma 14 - Le disposizioni sono dirette a stabilire una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurre la spesa, rispetto al valore consuntivato nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014. La misura è aggiuntiva rispetto alle eventuali misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Il valore del 2012 così rideterminato costituisce il valore di

riferimento per l'applicazione della manovra correttiva già prevista dall'articolo 17, comma 1, del citato DL 98/2011.

Commi da 15 a 19 - Viene introdotta una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. In deroga alle vigenti disposizioni, le predette tariffe sono determinate con decreto interministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione è diretta a garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome, essenziale nell'ambito della complessiva corretta programmazione e gestione sanitaria.

Comma 20 - Per le regioni impegnate nei Piani di rientro e non commissariate si dispone che, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano medesimo non venga verificato positivamente il raggiungimento dei relativi obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto l'equilibrio economico, la regione medesima possa chiedere di proseguire il Piano.

Comma 21 - La norma in esame è diretta a prorogare anche all'anno 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014 (spesa 2004 diminuita dell'1,4% con esclusione dal relativo computo dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno 2004), a confermare le vigenti modalità di verifica del relativo adempimento regionale ed inoltre a superare l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al predetto vincolo sulle spese di personale ove raggiungano l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti si prevede che a decorrere dal 2013 ciascuna regione venga considerata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento dello stesso obiettivo oppure, limitatamente agli anni 2012 e 2013, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: conseguimento sia dell'equilibrio economico sia dello specifico obiettivo in parola, quest'ultimo nella misura di un terzo per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

Comma 22 - In funzione delle complessive economie che si realizzano per il SSN in funzione delle disposizioni sopra descritte, il presente comma ridetermina il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento in riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2012, 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni a decorrere dal 2014. Per le regioni a statuto speciale (ad eccezione della Sicilia il cui servizio sanitario regionale è per una quota residua finanziato dallo Stato e pertanto a valere su detta quota sono effettuabili le necessarie compensazioni) e le Province autonome di Trento e Bolzano il concorso alla manovra è assicurato mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42/2009.

Comma 23 - La norma, nell'ambito delle risorse già previste per il finanziamento del SSN, dispone la fissazione dell'importo della quota premiale per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale e adottino buone pratiche in materia di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. A legislazione vigente la misura di tale importo è fissata con decreto interministeriale, d'Intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Comma 24 - La disposizione si rende necessaria, in quanto diretta a prorogare per gli anni 2013 e successivi il regime delle anticipazioni di cassa nel settore sanitario di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 191/2009. Allo stato tale regime risulta legislativamente definito fino all'anno 2012.

Comma 25 - La disposizione è diretta a fornire un'interpretazione autentica delle norme in materia di limitazione della crescita dei trattamenti economici, come prevista dalla vigente legislazione, del personale convenzionato con il SSN.

Articolo 16 – Riduzione della spesa degli enti territoriali

Gli enti territoriali concorrono mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio

Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario e dalla Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuto ai comuni siciliani e sardi sono ridotti, in ragione delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario e degli elementi di costo nei singoli settori merceologici e dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Fermo restando i vincoli assunzionali sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente.

A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino non percentuali del 20 o 40 per cento superiori alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo.

L'Ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Articolo 17 - Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, il comma 1 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province, secondo la procedura definita dall'articolo. Al riguardo, anche a volere prescindere dalla considerazione che, trattandosi di un riordino complessivo, non trova applicazione l'art. 133 della Costituzione, va in ogni caso rilevato che detto articolo è nella sostanza rispettato, visto che i comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle autonomie locali.

Il comma 2 dispone che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determini, con apposita deliberazione, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Lo stesso comma prevede che sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

Il comma 3 prevede che il testo della predetta deliberazione debba essere trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali dovranno deliberare -entro quaranta giorni dalla data di trasmissione- un piano di riduzioni e accorpamenti delle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. Tali piani dovranno essere trasmessi al Governo, ai fini dell'acquisizione del parere di ciascuna Regione interessata.

Con il comma 4 si stabilisce che con atto legislativo di iniziativa governativa -che dovrà essere adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- saranno soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Si prevede, inoltre, che qualora entro tale data le deliberazioni in una o più regioni non

risultano adottate, il citato provvedimento legislativo sarà assunto previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 5 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo. Le disposizioni introdotte dal presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

Con i commi 6 e 7 si prevede che salve le funzioni attribuite alle province dal successivo comma 10 e quelle di coordinamento previste dall'articolo 23, comma 14, del d.l. 201 del 2011, sono trasferite ai comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il comma 8 dispone che con uno o più d.P.C.M. previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.

Il comma 9 prevede che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni ai sensi del comma 6, è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

Il comma 10 individua le funzioni delle province, quali enti con funzioni di area vasta, all'esito della procedura di accorpamento.

Il comma 11 dispone che restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

Al comma 12 si conferma che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia.

Il comma 13 in materia dispone che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18 - Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

La norma istituisce dieci Città metropolitane in luogo delle rispettive province, perseguendo finalità di efficacia ed efficienza, mediante il conferimento alla medesime Città metropolitane di funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia anche di una ottimale integrazione delle funzioni.

In particolare, si prevede che le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si prevede che il territorio della città metropolitana coincida con quello della provincia contestualmente soppressa. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

Si individuano quali organi delle città metropolitane il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

E' fissata, inoltre, la composizione del consiglio metropolitano: sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

Si prevede che la titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

Sono individuate le funzioni, le risorse e il patrimonio attribuiti alle città metropolitane.

Articolo 19 - Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

La norma detta disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

In particolare, sono ridefinite le funzioni fondamentali dei comuni (tra l'altro: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale).

Inoltre, si prevede l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica di costituire unioni di comuni.

Si prevede che sono organi dell'unione di comuni il consiglio, il presidente e la giunta. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi.

Articolo 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

La disposizione prevede che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

Articolo 21 – Riduzione dell’IVA.

La decorrenza dell'incremento delle aliquote, del 10 e del 21 per cento, pari a 2 punti percentuale è stata posticipato al periodo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013; a decorrere, poi, dal 1° gennaio 2014 le aliquote sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento, tale disposizione non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni afferenti all'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favori fiscali.

I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle aliquote concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dal riordino di enti ed organismi pubblici statali, strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVA.

Art. 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

Il comma 1 prevede l'incremento nel limite numerico di 55.000 dei soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dalla legge 214/2011 se in possesso di determinate caratteristiche. Tali soggetti si aggiungono ai 65.000 soggetti già salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15 della legge 214/2011, come integrato dall'articolo 6 della legge n. 14/2012.

Il comma 2 prevede l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di attuazione della salvaguardia dei soggetti interessati e il monitoraggio da parte dell'INPS delle domande dei medesimi per l'accesso al beneficio, ai fini del rispetto del predetto limite numerico.

Articolo 23 - Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Il primo comma della disposizione in esame Comma autorizza per l'anno 2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Il successivo comma 2 dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille, nell'anno 2013.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Il comma 4 **vine introdotta una disposizione** diretta a finanziare, per euro 90 milioni, anche per l'anno 2013 il fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio, finalizzato all'agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico e universitario.

Il comma 5 prevede una autorizzazione di spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per garantire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448/1998. Sulla base di tale norma, i comuni assicurano la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e sono in possesso dei requisiti

individuati con DPCM, nonché la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, sempre in possesso di requisiti prestabiliti.

Il comma 6 prevede, ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1 miliardo di euro per l'anno 2013, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 autorizza la spesa di 72,8 milioni per l'anno 2013, per la prosecuzione degli interventi del cd programma "strade sicure" di cui all'art.24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102 per l'intero anno 2013.

Il comma 8- prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

Il comma 9 autorizza la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. **Il successivo comma 10** chiarisce che alla copertura del suddetto onere, si provvede mediante l'utilizzazione della quota disponibile del gettito dell'otto per mille IRPEF destinata allo Stato pari ad euro 4.012.422 riducendo, a tal scopo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché per euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

Il comma 11 autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. In particolare per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Inoltre con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate.

Il comma 12 chiarisce, infine, che con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Articolo 24 – Copertura finanziaria

La norma reca la copertura finanziaria del provvedimento in esame